



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 16 marzo 2022, composta dai Magistrati:

Salvatore Pilato	- Presidente
Tatiana Calvitto	- Referendario
Antonio Tea	- Referendario
Antonino Catanzaro	- Referendario
Massimo Giuseppe Urso	- Referendario - Relatore

\*\*\*\*\*

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

viste le deliberazioni di questa Sezione:

- n. 142/2016/INPR del 07 luglio 2016 avente ad oggetto *“Linee guida cui devono attenersi, 2 ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2015”*;
- n. 102/2017/INPR del 19 maggio 2017 avente ad oggetto *“Linee guida cui devono attenersi, 2 ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2016”*;
- n. 166/2018/INPR del 19 settembre 2018, avente ad oggetto: *“Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art.1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2017;*
- n. 149/2019/INPR del 05 agosto 2019, avente ad oggetto: *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il rendiconto della gestione 2018”*;
- n. 94/2020/INPR del 06 luglio 2020, avente ad oggetto: *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il rendiconto della gestione 2019”*;
- n. 165/2018/INPR del 19 settembre 2018 avente ad oggetto *“Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2018/2020”*;
- n. 7/2020/INPR del 10 febbraio 2020, avente ad oggetto: *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il bilancio 2019/2021”*;
- n. 97/2020/INPR dell’8 luglio 2020, avente ad oggetto: *“Linee guida e il questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005,*

*n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2020-2022".*

visto il decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, modificando l'art. 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 e gli altri decreti-legge in materia;

visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 153 del 18 maggio 2020, recante *"Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti"*;

visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 27 ottobre 2020, recante *"Regole tecniche operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del Pubblico Ministero;*

esaminate le relazioni compilate dall'Organo di revisione del Comune di Bompensiere (CL) sui rendiconti degli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 e sul bilancio di previsione degli esercizi 2016/2018, 2018/2020, 2019/2021 e 2020/2022;

viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore in sede di deferimento, trasmesse con nota prot. 2120 del 14/03/2022;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 34/2022, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'adunanza del 16 marzo 2022;

udito il relatore, referendario Massimo Giuseppe Urso;

\*\*\*\*\*

Premesso che:

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo -a carico degli Organi di revisione degli enti locali- di trasmettere

alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato ordinamento, tanto più a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213 del 2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. la sentenza n. 39 del 2014, che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti (e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale) va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, in una prospettiva non più statica (come il tradizionale controllo di legalità regolarità) ma dinamica.

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte ai sensi dell'art. 148 bis TUEL, allorché sia accertata la presenza di gravi anomalie contabili o gestionali; ad esso, infatti, è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale.

Nel caso in cui, invece, sussistano squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può comunque comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge n. 131 del 2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tale evenienza l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per il superamento delle criticità.

Da ultimo, il Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019, ha confermato che la vigente disciplina risponde all'esigenza di verificare il rispetto dei vincoli nazionali ed europei mediante il vaglio da parte di una magistratura specializzata, in modo da affrancare il controllo da ogni possibile contaminazione di interessi che privilegiano, non di rado, la sopravvivenza di situazioni patologiche rispetto al trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi che il novellato art. 97, comma 1, Cost., collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa.

\*\*\*\*\*

#### **A. ESAME DEI RENDICONTI DEGLI ESERCIZI 2015 - 2016 - 2017-2018-2019.**

L'Organo di revisione del Comune di Bompensiere ha inoltrato le relazioni sui rendiconti 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 rispettivamente nelle date del 25/08/2017, 18/05/2018, 22/03/2019, 11/11/2019 e 10/03/2021 e nelle date del 05/09/2017, 05/09/2018, 19/06/2020 e 05/03/2021 ha trasmesso quelle relative ai bilanci di previsione 2016/2018, 2018/2020, 2019/2021 e 2020/2022.

Sulla scorta dell'esame delle sopra citate relazioni, della documentazione ad esse allegata e dei dati contabili presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) emerge la seguente situazione finanziaria del Comune di Bompensiere (CL):

##### **1. Tempi di adozione documenti contabili.**

Si rileva il ritardo nell'approvazione dei documenti contabili da parte dell'ente:

- il rendiconto 2015 è stato approvato con delibera di Consiglio comunale (C. C.) n. 15 del 30/05/2016;
- il rendiconto 2016 è stato approvato con delibera di C.C. n. 18 del 22/08/2017;
- il rendiconto 2017 è stato approvato con delibera della Commissione straordinaria n. 5 del 12/07/2018;
- il rendiconto 2018 è stato approvato con delibera della Commissione straordinaria n. 18 del 03/10/2019;
- il rendiconto 2019 è stato approvato con delibera della Commissione straordinaria n. 4 del 27/08/2020;
- il bilancio di previsione 2016/2018 è stato approvato con delibera C.C. n. 27 del 31/08/2016;
- il bilancio di previsione 2018/2020 è stato approvato con delibera della Commissione straordinaria n. 10 del 05/09/2018;
- il bilancio di previsione 2019/2021 è stato approvato con delibera della Commissione straordinaria n. 13 del 10/05/2019.

Sul punto il Collegio osserva che la violazione, seppure non grave, dei termini di approvazione degli strumenti contabili produce conseguenze negative sul naturale, fisiologico e normativamente previsto sviluppo del ciclo di bilancio ed evidenzia che i termini normativamente fissati per l'approvazione dei documenti contabili non sono derogabili, per cui occorre che l'Amministrazione si organizzi adeguatamente a regime per ottemperarvi compiutamente. Tali ritardi, infatti, non rendono tempestiva l'attività di programmazione, gestione e rendicontazione, impediscono le eventuali azioni correttive in corso di esercizio, svuotando di significato la funzione tipica del bilancio di previsione e del rendiconto, ritardando conseguentemente le verifiche finanziarie demandate alla Corte in sede di controllo (Corte conti, sez. controllo Sicilia, n. 115/2020/PRSP).

**2. In merito alla composizione ed evoluzione del risultato di amministrazione:**

L'ente nel quinquennio in esame ha riportato risultati di amministrazione negativi, ad eccezione dell'esercizio 2017.

Si rileva, inoltre, che nell'esercizio 2015 non è stato effettuato alcun accantonamento e che nel 2016 e nel 2018 è stato accantonato solo il FCDE.

Il Collegio osserva, altresì, significativi incrementi del disavanzo di amministrazione nell'esercizio 2018 (€ -117.347,29), determinato dal peggioramento del risultato negativo di amministrazione e nell'esercizio 2019 (€ -520.160,08) a causa del passaggio dal metodo semplificato a quello ordinario per il calcolo del FCDE.

La tabella sottostante rappresenta i risultati di amministrazione e la loro composizione nel quinquennio 2015-2019:

Tabella 1 - Risultato di amministrazione e sua composizione

Composizione Risultato d'amministrazione	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Risultato d'amministrazione (A)</b>	-56.116,68	-21.035,29	17.449,55	-72.868,51	-159.837,32
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	0,00	29.461,81	41.500,00	44.478,78	358.564,34
Quota annuale disavanzo tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso e spese legali	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.758,42
Fondo passività potenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indennità fine mandato Sindaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri Fondi accantonamenti (specificare)	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.461,81</b>	<b>47.600,00</b>	<b>44.478,78</b>	<b>360.322,76</b>
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Parte destinata agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale parte destinata (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale parte disponibile (E= A-B-C-D)</b>	<b>-56.116,68</b>	<b>-50.497,10</b>	<b>-30.150,45</b>	<b>-117.347,29</b>	<b>-520.160,08</b>

A. In ordine al **disavanzo** registrato al 31/12 degli esercizi 2015, 2016 e 2017, esso deriva interamente dal riaccertamento straordinario dei residui; tuttavia, occorre rilevare che nell'esercizio 2015 non è stato effettuato alcun accantonamento e che nel 2016 è stato accantonato solo il FCDE.

A fine esercizio 2018 l'ente registra un extra disavanzo di euro 78.065,78 rispetto a quello atteso derivante dal riaccertamento straordinario dei residui.

Tabella 2 – Extra disavanzo 2018

Anno	quote disavanzo da riaccertamento straordinario	disavanzo atteso da riaccertamento straordinario	disavanzo accertato	extra disavanzo se
		(a)	(b)	(b) > (a)
2016	5.611,67	50.505,01	50.497,10	
2017	5.611,67	44.893,34	30.150,45	
2018	5.611,67	39.281,67	117.347,45	78.065,78

Con provvedimento n. 19 del 03/10/2019 della Commissione straordinaria di liquidazione è stato deliberato di ripianare in 3 anni l'extra disavanzo, a partire dall'esercizio 2019, in quote costanti di euro 26.021,93.

Al 31/12/2019, a seguito dell'accertamento di un ulteriore disavanzo determinato dall'applicazione del metodo ordinario per il calcolo del FCDE, la Commissione straordinaria ha adottato la delibera n. 7 del 17/09/2020 "Applicazione disavanzo di amministrazione al bilancio di previsione 2020-2022 – Piano di rientro del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.".

Il maggior disavanzo di € 486.490,08 è stato scomposto dal Comune in due componenti:

- € 236.167,09 derivante dall'applicazione del metodo del metodo ordinario per il calcolo del FCDE, da ripianare in 15 anni a partire dall'esercizio 2021 in quote costanti di € 15.744,47;
- € 250.322,99 da ripianare in tre anni a partire dall'esercizio 2020 in quote costanti di € 83.441,00.

Tabella n. 3 – Ripiano disavanzo 2019

Disavanzo		2020	2021	2022	Anni successivi
da ripianare in 3 anni	250.322,99	83.441,00	83.441,00	83.441,00	-
derivanti dall'applicazione del metodo ordinario per il calcolo del FCDE da ripianare in 15 anni dal 2021 al 2035	236.167,09		15.744,47	15.744,47	204.678,14
Totale	486.490,08	83.441,00	99.185,47	99.185,47	

Rispetto alla ricostruzione dell'Ente, l'evoluzione del disavanzo dell'ente può essere ricostruita sulla base delle seguenti tabelle:



**Tabella 4. Composizione disavanzo 2015.**

ANALISI DEL DISAVANZO	Alla data di riferimento del rendiconto dell'esercizio precedente 1/1/2015 (a)	Disavanzo al 31.12.2015 (b)	Disavanzo ripianato nell'esercizio (c) = (a) - (b)	Quota del disavanzo da ripianare nell'esercizio 2015 (d)	Ripiano disavanzo non effettuato nell'esercizio 2015 (e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	56.116,68	56.116,68			
<b>Totale</b>	<b>56.116,68</b>	<b>56.116,68</b>			

Fonte: Rielaborazione a cura della Sezione di controllo per la Regione Siciliana.

**Tabella 5. Composizione disavanzo 2016.**

ANALISI DEL DISAVANZO	Alla data di riferimento del rendiconto dell'esercizio precedente 1/1/2016 (a)	Disavanzo al 31.12.2016 (b)	Disavanzo ripianato nell'esercizio (c) = (a) - (b)	Quota del disavanzo da ripianare nell'esercizio 2016 (d)	Ripiano disavanzo non effettuato nell'esercizio 2016 (e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	56.116,68	50.497,10	5.611,67	5.611,67	
<b>Totale</b>	<b>56.116,68</b>	<b>50.497,10</b>	<b>5.611,67</b>	<b>5.611,67</b>	

Fonte: Rielaborazione a cura della Sezione di controllo per la Regione Siciliana.

**Tabella 6. Composizione disavanzo 2017.**

ANALISI DEL DISAVANZO	Alla data di riferimento del rendiconto dell'esercizio precedente 31/12/2016 (a)	Disavanzo al 31.12.2017 (b)	Disavanzo ripianato nell'esercizio (c) = (a) - (b)	Quota del disavanzo da ripianare nell'esercizio 2017 (d)	Ripiano disavanzo non effettuato nell'esercizio 2017 (e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	<b>50.497,10</b>	30.150,45	20.354,56	5.611,67	
<b>Totale</b>	<b>50.497,10</b>	<b>30.150,45</b>	<b>20.354,56</b>	<b>5.611,67</b>	

Fonte: Rielaborazione a cura della Sezione di controllo per la Regione Siciliana.

**Tabella 7. Composizione disavanzo 2018.**

ANALISI DEL DISAVANZO	Alla data di riferimento del rendiconto dell'esercizio precedente 31/12/2017 (a)	Disavanzo al 31.12.2018 (b)	Disavanzo ripianato nell'esercizio (c) = (a) - (b)	Quota del disavanzo da ripianare nell'esercizio 2018 (d)	Ripiano disavanzo non effettuato nell'esercizio 2018 (e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	30.150,45	30.150,45		5.611,67	5.611,67
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro		87.196,84			
<b>Totale</b>	<b>30.150,45</b>	<b>117.347,29</b>		<b>5.611,67</b>	<b>5.611,67</b>

Fonte: Rielaborazione a cura della Sezione di controllo per la Regione Siciliana.

**Tabella 8. Composizione disavanzo 2019.**

ANALISI DEL DISAVANZO	Alla data di riferimento del rendiconto dell'esercizio precedente 31/12/2018 (a)	Disavanzo al 31.12.2019 (b)	Disavanzo ripianato nell'esercizio (c) = (a) - (b)	Quota del disavanzo da ripianare nell'esercizio 2019 (d)	Ripiano disavanzo non effettuato nell'esercizio 2019 (e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	30.150,45	30.150,45		11.223,34	11.223,34
Disavanzo 2018 derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro	87.196,84	87.196,84		29.065,62	29.065,62
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo FCDE		114.638,95			
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo FCDE		288.173,84			
<b>Totale</b>	<b>117.347,29</b>	<b>520.160,08</b>		<b>40.288,96</b>	<b>40.288,96</b>

Fonte: Rielaborazione a cura della Sezione di controllo per la Regione Siciliana.

Dall'esame dell'evoluzione dei disavanzi e dei recuperi effettuati dall'ente emerge quanto segue:

- il mancato assorbimento, negli esercizi 2018 e 2019, della quota annuale del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, pari ad euro 5.611,67

(che va recuperata nell'esercizio successivo), anche se l'ente ha proceduto nell'esercizio 2017 ad un maggiore recupero di tale disavanzo, che comporterà una riduzione della tempistica del piano di rientro;

- un peggioramento nella parte disponibile del risultato di amministrazione nel 2019 rispetto all'esercizio 2018, con un disavanzo che andrà recuperato secondo le ordinarie regole di ripiano (in base alla natura dello stesso e alla disciplina applicabile);
- il disavanzo complessivo 2019 dell'ente può essere così scomposto:
  - i. euro 30.150,45 quale disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui;
  - ii. euro 87.196,84 quale disavanzo ordinario 2018 da ripianare secondo i principi dell'art. 188 TUEL.
  - iii. euro 114.638,95 quale disavanzo ordinario 2019 da ripianare secondo i principi dell'art. 188 TUEL.
  - iv. euro 288.173,84 quale differenza FCDE 2018/2019 (vedi tabella 9).

*Tabella 9*

importo del FCDE accantonato in sede di rendiconto 2019		358.564,34
FCDE accantonato nel risultato d'amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018	-	44.478,78
stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il FCDE	-	25.911,72
maggiore disavanzo da ripianare in non più di 15 annualità	=	288.173,84

B. **In relazione al fondo contenzioso** il Collegio rileva che l'ente non ha accantonato alcuna somma negli esercizi 2015, 2016 e 2018.

Nelle relazioni dell'organo di revisione ai rendiconti 2015 e 2016 non si rinviene alcun elemento riferito al fondo contenzioso.

Nella relazione al rendiconto 2018, pur confermando il mancato accantonamento di somme al fondo contenzioso, il revisore dichiara che "dalla ricognizione del contenzioso a carico dell'ente esistente al 31/12 è stata calcolata una passività potenziale probabile di euro 69.900,00 disponendo i seguenti accantonamenti: Euro 11.254,28 già accantonato nel bilancio di previsione relativo all'anno 2019; Euro 33.272,84 già accantonato nel bilancio di previsione

*relativo all'anno 2020; Euro 33.344,63 già accantonato nel bilancio di previsione relativo all'anno 2021".*

Nel 2017 risultano accantonati euro 2.000,00 e nel 2019 euro 1.758,42.

*A seguito di richiesta istruttoria l'ente riferisce quanto segue: "Il Fondo passività potenziali risulta assunto al cap. di spesa 2152 nel bilancio di previsione 2019-2021, con stanziamenti annuale quantificati in base al contenzioso presunto, non risulta contenzioso passivo pendente al 31/12/2019, lo stanziamento previsto nel 2019, ammontava ad € 11.254,19, ridotto ad € 1.758,42, con variazione di bilancio per assestamento, assunto con deliberazione di G.M. n. 60 del 21/11/2019, per - 9.495,16, risultate lo stanziamento assestato di € 1.758,42; Lo stanziamento previsto nell'esercizio 2020 risulta di € 27.278,84, di cui nessun impegno assunto; Lo stanziamento previsto nell'esercizio 2021 risulta di € 20.100,00, di cui nessun impegno assunto; Lo stanziamento previsto per gli esercizi 2022 e 2023, risulta di € 10.000,00, nel bilancio di previsione 2021-2022-2023, in fase di approvazione; Le risorse accantonate applicate al 01/01/2020 nel capitolo di spesa 2152, del bilancio 2020, risultano. € 1.758, 52".*

Sul punto il Collegio rappresenta, da una parte, che l'organo di revisione attesta l'assenza di contenzioso pendente al 31 dicembre 2019, mentre dall'altra rileva una non corretta tecnica di quantificazione e contabilizzazione degli accantonamenti, che non possono essere individuati sulla base del contenzioso "presunto" e soprattutto vanno contabilizzati nel rendiconto della gestione e non nel bilancio di previsione.

Gli organi comunali sono invitati, pertanto, a monitorare la situazione dei giudizi pendenti attraverso l'istituzione del "registro del contenzioso", nell'ambito del quale deve essere quantificato il rischio di soccombenza in percentuale (25%, 50%, 75%, 100%), previo coinvolgimento dei responsabili dei Servizi competenti e dei legali che curano il patrocinio per conto dell'ente e ad accantonare nel medesimo fondo rischi la somma corrispondente all'importo complessivo del rischio di soccombenza che emergerà dalla predetta analitica ricognizione.

Tale punto verrà verificato da questa Sezione nel prossimo ciclo di controllo e l'organo di revisione è invitato a controllare tale profilo in sede di parere sul rendiconto 2020.

- b) **In relazione al fondo perdite società partecipate** si osserva che non è stata accantonata alcuna somma negli esercizi in esame.

Il Collegio rileva che l'ente non ha riscontrato la richiesta istruttoria relativa ai risultati di esercizio degli organismi partecipati, anche se trattasi di partecipazioni irrisorie (cfr. tabella 18).

Sul punto il Collegio richiama il disposto dell'art. 21, comma 1, del d. lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), recante norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali, il quale prevede che: "Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione".

Il Collegio ribadisce l'obbligo per gli organi di vertice del Comune di richiedere e acquisire le informazioni relative alla situazione economico - patrimoniale delle società partecipate, attivando ogni strumento utile e previsto dall'ordinamento giuridico per ottenere i dati che consentano al socio pubblico di ottemperare agli obblighi di legge, provvedendo all'accantonamento nel fondo perdite nel caso in cui si verificano i presupposti di cui al citato art. 21, comma 1, del d. lgs. n. 175/2016.

Tale punto verrà verificato da questa Sezione nel prossimo ciclo di controllo e l'organo di revisione è invitato a controllare tale profilo in sede di parere sul rendiconto 2020.

**c) Fondo di fine mandato del Sindaco.**

A seguito di richiesta istruttoria l'ente chiarisce quanto segue:

*"Al fondo fine mandato del sindaco non risultano accantonamenti in quanto liquidate con determinazione del responsabile n. 91 del 12/10/2018, per la somma complessiva di € 3.992,33, a favore del Sindaco uscente pro tempore. A seguito dello scioglimento dell'amministrazione comunale e fino all'insediamento della nuova amministrazione, avvenuta a ottobre 2020, non si è provveduto a nessun accantonamento, in quanto si è insediata la Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio e della Giunta. La nuova amministrazione si è insediata, a seguito di elezioni amministrative a ottobre*

*2020, pertanto nel bilancio di previsione 2021-2023 si sta provvedendo all'accantonamento del Fondo di fine mandato del sindaco".*

Il Collegio rappresenta che tale prassi risulta in contrasto con il principio contabile applicato dell'allegato 4/2 del d. l.vo 118/2011, che al punto 5.2 lett. i dispone che "anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato 'fondo spese per indennità di fine mandato del ...'. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile".

L'Ente, pertanto, è invitato ad adeguarsi al principio contabile sopra richiamato e ad accantonare annualmente la quota di tale indennità nel rendiconto di gestione.

### **3. Debiti fuori bilancio**

Dalle relazioni dell'organo di revisione risulta che l'Ente:

- nell'esercizio 2015 ha riconosciuto DFB per euro 27.026,76, di cui non si conosce la tipologia, nonostante specifica richiesta istruttoria;
- nell'esercizio 2016 non ha rilevato DFB;
- nell'esercizio 2017 non ha riconosciuto DFB; dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 7.395,28;
- nell'esercizio 2018 non ha riconosciuto DFB per inesistenza di debiti, così come attestato dai responsabili dei servizi; dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione del bilancio sono stati riconosciuti e finanziati DFB per l'importo di € 7.196,15;
- nell'esercizio 2019 sono stati riconosciuti e finanziati DFB per un totale di euro 7.196,15; dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati:
  - o riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 72.601,20;

- segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 106.970,83 e debiti in corso di definizione pari ad euro 279.866,65.

Tabella 10

1. Debiti fuori bilancio riconosciuti	2015	2016	2017	2018	2019
-lettera a) - sentenze esecutive	0,00		0,00		1.759,12
-lettera b) - copertura disavanzi	0,00		0,00		
-lettera c) - ricapitalizzazioni	0,00		0,00		
-lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza	0,00		0,00		
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	0,00		0,00		5.437,03
<b>Totale Debiti fuori bilancio riconosciuti</b>	<b>27.026,76</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>7.196,15</b>
<b>2. Debiti fuori bilancio da riconoscere al 31.12</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>386.837,48</b>
<b>3. Contenzioso passivo complessivo</b>					<b>169.869,96</b>
<i>di cui con probabile rischio di soccombenza</i>					<b>169.869,96</b>
<b>4. Fondo rischi contenzioso al 31.12</b>					<b>1.758,42</b>

In materia si segnala l'incremento dei DFB riconosciuti nell'esercizio 2019 rispetto al precedente, nonché l'elevato importo di debiti fuori bilancio da riconoscere al 31.12.2019.

Sul punto il Collegio invita gli organi competenti (Consiglio comunale e organo di revisione) a valutare attentamente la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

La Magistratura contabile ha chiarito che, nella fattispecie di cui alla lett. a) del citato comma 1 dell'art. 194, la delibera consiliare "svolge una duplice funzione, per un verso, tipicamente giuscontabilistica, finalizzata ad assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio; per l'altro, garantista, ai fini dell'accertamento dell'eventuale responsabilità amministrativo-contabile (cfr. ex multis: Corte dei conti, Sezione Regionale per la Puglia n. 180/PRSP/2014). Sulla base delle esposte considerazioni, nel caso di sentenze esecutive e di pignoramenti, sussiste, l'obbligo di procedere con tempestività alla convocazione del Consiglio comunale per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali (cfr. ex multis Corte dei conti, Sezione Regionale per la Puglia n. 122/PRSP/2016)" (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, deliberazione 10 gennaio 2018, n. 2).

Il Collegio conferma, pertanto, la criticità oggetto di esame, confermando che la presenza di debiti fuori bilancio costituisce un fenomeno patologico che pregiudica gli equilibri di bilancio e la governabilità dei conti. Come più volte affermato da questa Sezione “l’insorgenza di tali partite debitorie, anche se riferita a sentenze sfavorevoli immediatamente esecutive, è indubbiamente sintomatica della violazione di principi contabili basilari, tra cui quello che impone di deliberare il bilancio in equilibrio in sede di programmazione e, conseguentemente, preclude, nel corso della gestione, di sostenere spese in mancanza di copertura sui pertinenti capitoli di bilancio. I responsabili dei servizi dell’Ente hanno l’obbligo di effettuare periodiche ricognizioni, ai sensi dell’art. 193 TUEL, ai fini di un monitoraggio costante della situazione gestionale, volto alla tempestiva segnalazione delle passività all’Organo consiliare e all’eventuale rimodulazione dei programmi di spesa per non fare aggravare l’esposizione debitoria complessiva e che quindi si rivela fondamentale prevedere congrui stanziamenti di bilancio o accantonamenti che consentano l’adozione di eventuali variazioni di bilancio in corso di esercizio” (Cfr. Sezione di controllo per la Regione Siciliana, del. n. 111/2020/PRSP).

#### **4. Situazione di cassa**

Dall’esame della tabella n.11 risulta che dal 2015 al 2017 sono presenti anticipazioni di tesoreria non restituite.

Negli esercizi 2018 e 2019 l’Ente non ha richiesto alcuna anticipazione.

Il Collegio rileva, tuttavia, che l’Ente nell’esercizio 2018 ha utilizzato somme vincolate in termini di cassa non ricostituite a fine esercizio per l’importo di € 235.436,30, importo pari alla differenza tra le somme a destinazione vincolata al 31/12/2018 pari a euro 263.983,20 e l’importo del fondo cassa alla medesima data pari a euro 28.546,90. La tabella seguente mostra l’andamento delle anticipazioni nel periodo 2015-2019.



Tabella n. 11- Fondo cassa e anticipazione di tesoreria

	2015	2016	2017	2018	2019
Fondo cassa complessivo al 31.12	603.221,07	0,00	0,00	28.546,90	12.131,53
di cui cassa vincolata	603.221,07	0,00	0,00	28.546,90	0,00
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	270.668,76	445.759,90	426.461,72	547.636,16	353.634,51
Anticipazioni inestinte al 31.12	65.719,89	357.714,52	285.337,03	0,00	0,00
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	10.446,77	10.500,00	3.652,92	4.035,42	2.901,58

Il Collegio non può che confermare la fondatezza dei rilievi relativi alla critica situazione di cassa, con particolare riferimento all'ampio e reiterato utilizzo dell'anticipazione di tesoreria (evidenziato nella tabella 11).

La situazione dell'ente appare in contrasto con gli artt. 195 e 222 del TUEL e con il punto 3.26 dell'Allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011; in particolare, quest'ultimo principio contabile dispone che : "Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse" (cfr. Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 115/2020). La presenza di un debito da anticipazione di tesoreria è stata stigmatizzata dalle Sezioni Riunite di questa Corte, le quali hanno affermato che "costituisce grave irregolarità contabile la sussistenza di un debito da anticipazione di tesoreria alla chiusura dell'esercizio finanziario posto che, come chiarito dal paragrafo 3.26 del principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le anticipazioni di cassa non costituiscono debito dell'ente e devono essere restituite entro il medesimo esercizio finanziario nel quale sono state concesse poiché destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni di tesoreria deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle

stesse (...). Tale grave irregolarità contabile, reiterata per più esercizi finanziari (...) rileva il profilarsi della violazione dell'art. 119 ultimo comma della Costituzione che vieta il ricorso all'indebitamento per spesa corrente; infatti, secondo l'insegnamento della Consulta, la causa di finanziamento dell'anticipazione di tesoreria è da ritenersi compatibile con il predetto divieto soltanto nei casi in cui l'anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente 25 un mezzo di copertura alternativo della spesa (Corte Costituzionale, sentenza n. 188/2014)" (SS.RR. in sede giurisdizionale n. 8/2018). Il Giudice contabile, nella citata sentenza, aggiunge una precisazione che si attaglia perfettamente al caso in esame, in quanto evidenzia come risulta particolarmente preoccupante la situazione di quegli enti locali i quali, al "frequente e reiterato ricorso alle anticipazioni di cassa non integralmente rimborsate al termine di ciascun esercizio finanziario già di per sé sintomatico della precarietà degli equilibri strutturali di bilancio e della grave crisi di liquidità dell'Ente (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 23/SEZAUT/2014/QMIG)", aggiungono la mancata ricostituzione della cassa vincolata, in violazione dell'art. 195, comma 3, del T.U.E.L. "in contrasto con l'art. 243 bis, comma 8, lett. e), del Tuel che impone, tra l'altro, al fine di assicurare il graduale riequilibrio, la verifica della consistenza e l'integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione".

In sintesi, come più volte evidenziato da questa Sezione, l'uso eccessivo dell'anticipazione di tesoreria è indice di una persistente e grave crisi di liquidità, che "suscita seri dubbi sull'effettiva sostenibilità delle spese e sulla possibilità del mantenimento degli equilibri" (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 4/2019), considerato anche che l'anticipazione di tesoreria è divenuta una costante forma di finanziamento, che non è utilizzata soltanto per fronteggiare temporanee esigenze (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazioni n. 8/2019 e n. 93/2021/PRSP).

In conclusione il Collegio rappresenta che la situazione di cassa è espressione di una situazione finanziaria ancora a rischio, che merita particolare attenzione da parte dell'ente, in collegamento necessario con l'incremento della riscossione.

## 5. Obiettivi di finanza pubblica.

L'ente per l'esercizio 2015 è escluso dal rispetto del patto di stabilità in quanto ha una popolazione inferiore a 1000 abitanti.

Per gli esercizi 2016-2018 l'Ente rispetta, sia in sede previsionale che consuntiva, il saldo obiettivo di finanza pubblica di cui all'art. 1, commi 466 e ss., della legge n. 232/2016, nonché per l'esercizio 2019, avendo conseguito un risultato di competenza non negativo l'obiettivo di finanza pubblica di cui all'art. 1 - commi 820 e 821 della l. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n. 3/2019.

## 6. Capacità di riscossione e recupero dell'evasione tributaria

In merito al recupero dell'evasione tributaria, dalla tabella sotto riportata, si rileva, per gli esercizi 2016-2019, l'assenza di accertamenti e riscossioni in conto competenza relativamente a COSAP/TOSAP e altri tributi.

Per l'esercizio 2015 si rilevano accertamenti solo per IMU/TASI.

Con riferimento alle riscossioni in conto residui nel triennio 2017-2019 occorre segnalare che sono del tutto assenti nell'esercizio 2017 o presentano percentuali molto basse (1,2% nel 2018 e 12,2% nell'esercizio 2019).

Tabella n. 12 - Evasione tributaria

Evasione tributaria	2015			2016			2017			2018			2019		
	Accert.anti	Risc.ni	% R/A	Accert.anti	Risc.ni	% R/A	Accert.anti	Risc.ni	% R/A	Accert.anti	Risc.ni	% R/A	Accert.anti	Risc.ni	% R/A
IMU/TASI	4.262,52	0,00	0,00	8.718,15	322,85	3,70	3.550,00	0,00	0,00	25.905,00	0,00	0,00	84.567,46	3.427,46	4,05
TARSU/TIA/TARES/TARI	0,00	0,00		9.414,38	890,51	9,46	1.025,00	0,00	0,00	37.668,16	2.639,00	7,01	54.192,57	2.876,25	5,31
COSAP/TOSAP	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Altri tributi	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>Totale</b>	<b>4.262,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.132,53</b>	<b>1.213,36</b>		<b>4.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.573,16</b>	<b>2.639,00</b>	<b>4,15</b>	<b>138.760,03</b>	<b>6.303,71</b>	<b>4,54</b>

Tabella n. 13 - Recupero evasione tributaria

	residui attivi all'1/1	riscossi	%
2017	17.148,00	0,00	0,00
2018	21.723,00	270,00	1,2
2019	73.759,15	9.021,66	12,2

Il Collegio rappresenta che effettuerà uno specifico “focus” sull’attività di accertamento e riscossione delle entrate locali (nonché sul recupero dell’evasione) in sede di analisi delle misure correttive, considerata la rilevanza di tale attività in un sistema tendente al superamento della finanza derivata di trasferimento.

## 7. Indebitamento

L’Ente rientra nei limiti di indebitamento previsti dall’art. 204 TUEL, riportando una percentuale del 2,82%.

La situazione in merito all’indebitamento è rappresentata dalla seguente tabella:

Tabella n. 13 – Debito contratto

DEBITO CONTRATTO		Importi
1) Debito complessivo contratto al <b>31/12/2018</b>	+	803.152,67
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2019 (comprese le estinzioni anticipate)	-	102.937,82
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2019	+	0,00
<b>Totale debito contratto</b>	=	<b>700.214,85</b>

## 8. Residui attivi e passivi

### a) Residui Attivi:

La gestione dei residui manifesta la difficoltà dell’Ente nella fase della riscossione, maggiormente evidente in conto residui e con specifico riguardo alle entrate del Titolo I e del Titolo III.

In particolare, la percentuale media di riscossione nel periodo 2015-2019 del Titolo I in conto residui è pari a 12,6%, mentre quella del Titolo III è pari a 22,6%.

Per quanto riguarda la competenza, la percentuale media di riscossione nel periodo in esame ( 2015-2019), relativa al titolo I, è pari al 63,2%, mentre per il titolo III la percentuale media è pari a 29,7%.

Le tabelle sottostanti riportano i residui attivi finali e rappresentano la riscossione delle entrate proprie nel quinquennio 2015-2019.

Tabella n. 14 - Residui attivi finali

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Residui attivi Finali</b>	1.164.403,07	1.625.612,47	1.963.222,73	1.506.084,15	1.228.581,34
<i>di cui:</i>					
conto competenza	951.206,31	1.144.613,41	859.982,82	946.824,92	350.532,31
conto residui	213.196,76	480.999,06	1.103.239,91	559.259,23	878.049,03
<i>di cui residui annualità precedenti:</i>					
Titolo I	156.935,28	199.801,22	302.428,10	365.304,63	396.017,77
Titolo III	11.894,99	210.681,95	75.650,79	42.818,05	37.700,23

Tabella n. 15 – Riscossione entrate proprie

Gestione residui	2015			2016			2017			2018			2019		
	Residui iniziali	Riscossioni in conto residui	% Riscossione	Residui iniziali	Riscossioni in conto residui	% Riscossione	Residui iniziali	Riscossioni in conto residui	% Riscossione	Residui iniziali	Riscossioni in conto residui	% Riscossione	Residui iniziali	Riscossioni in conto residui	% Riscossione
Titolo I	121.239,39	53.801,51	44,38	151.327,65	20.298,67	13,41	223.278,02	22.487,00	10,07	281.727,91	20.714,23	7,35	365.304,63	26.594,59	7,23
Titolo III	3.192,97	3.192,97	100,00	11.894,99	91,51	0,77	36.624,67	13,54	0,04	75.650,79	17.361,80	22,95	42.818,05	17.780,43	41,53
Totale	124.432,36	56.994,48	45,80	163.222,64	20.390,18	12,49	259.902,69	22.500,54	8,66	357.378,70	38.076,03	10,65	408.122,68	44.175,02	10,82

  

Gestione competenza	2015			2016			2017			2018			2019		
	Accertamenti	Riscossioni	% Riscossione	Accertamenti	Riscossioni	% Riscossione	Accertamenti	Riscossioni	% Riscossione	Accertamenti	Riscossioni	% Riscossione	Accertamenti	Riscossioni	% Riscossione
Titolo I	345.066,11	255.568,71	74,06	210.913,29	120.165,22	56,97	373.242,33	269.051,51	72,08	255.796,78	120.814,21	47,23	476.426,99	284.933,90	59,81
Titolo III	26.652,54	14.757,55	55,37	43.170,84	18.349,65	42,50	50.944,13	4.460,77	8,76	16.537,81	4.666,71	28,22	15.862,39	3.199,78	20,17
Totale	371.718,65	270.326,26	72,72	254.084,13	138.514,87	54,52	424.186,46	273.512,28	64,48	272.334,59	125.480,92	46,08	492.289,38	288.133,68	58,53

Il Collegio evidenzia una preoccupante incapacità dell'ente nell'organizzazione e attuazione dell'attività di recupero dei crediti e della riscossione dei tributi, la quale merita una particolare attenzione da parte degli organi di governo, gestionali e di controllo del Comune e non può esimersi dal rammentare che tale attività omissiva, qualora provocasse la prescrizione dei crediti dell'ente, potrebbe generare responsabilità erariale.

Questa Sezione ha più volte rappresentato che “pur consapevole delle difficoltà del contesto socio-economico e in particolare delle criticità del sistema di igiene urbana in Sicilia e del relativo finanziamento, in parte derivanti dalla natura (dal punto di vista economico) di bene pubblico di tale servizio, la cui erogazione non può essere interrotta al fine di scongiurare inaccettabili rischi per la salute pubblica, fa presente che una efficace e organizzata riscossione dei crediti innesca un circuito virtuoso, che spinge i cittadini ad ottemperare al versamento di quanto dovuto” (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, del. n. 111/2020/PRSP). Anche il Giudice delle leggi ha recentemente evidenziato come una bassa capacità di riscossione è un “problema prevalentemente organizzativo” (Corte costituzionale n 4/2020).

Il Collegio rappresenta che effettuerà uno specifico “focus” sull’attività di accertamento e riscossione delle entrate locali (nonché sul recupero dell’evasione) nel successivo ciclo di controllo, considerata la rilevanza di tale attività in un sistema tendente al superamento della finanza derivata di trasferimento.

## b) Residui passivi finali

Il tasso di smaltimento dei residui passivi finali nell’ultimo triennio fa registrare le seguenti percentuali: 11,2% nel 2017, 66,1% nel 2018 e 49,6 nel 2019.

Le tabelle che seguono mostrano i residui passivi finali e la movimentazione dei residui passivi dei titoli I e II.

Tabella n. 16 - Residui passivi finali nel periodo 2015-2019

Residui passivi finali	2015	2016	2017	2018	2019
Titolo 1: Spese correnti	347.333,75	292.594,82	440.707,97	415.500,94	529.923,02
Titolo 2: Spese in conto capitale	1.296.698,38	716.210,73	721.250,25	544.597,22	352.138,12
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso di prestiti	156.632,00	134.383,20	134.383,20	0,00	0,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		357.714,52	643.051,55	0,00	0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	3.150,87	3.042,58	6.380,21	0,00	4.110,76
<b>Totale</b>	<b>1.803.815,00</b>	<b>1.503.945,85</b>	<b>1.945.773,18</b>	<b>960.098,16</b>	<b>886.171,90</b>

Tabella n. 17 - Movimentazione dei residui passivi

Gestione residui	2015			2016			2017			2018			2019		
	Residui iniziali	Pagamenti in conto residui	%	Residui iniziali	Pagamenti in conto residui	%	Residui iniziali	Pagamenti in conto residui	%	Residui iniziali	Pagamenti in conto residui	%	Residui iniziali	Pagamenti in conto residui	%
	(a)	(b)	(b/a)	(a)	(b)	(b/a)	(a)	(b)	(b/a)	(a)	(b)	(b/a)	(a)	(b)	(b/a)
Titolo I	338.279,32	336.954,62	99,61	347.333,75	233.841,62	67,32	294.794,82	97.990,42	33,24	440.707,97	189.365,35	42,97	415.500,94	188.647,47	45,40
Titolo II	16.918,42	16.918,42	100,00	1.296.698,38	1.102.069,65	84,99	716.210,73	69.958,89	9,77	721.250,25	427.869,42	59,32	544.597,22	287.682,13	52,82

  

Gestione competenza	2015			2016			2017			2018			2019		
	Impegni	Pagamenti in c/competenza	%	Impegni	Pagamenti in c/competenza	%	Impegni	Pagamenti in c/competenza	%	Impegni	Pagamenti in c/competenza	%	Impegni	Pagamenti in c/competenza	%
	(a)	(b)	(b/a)	(a)	(b)	(b/a)	(a)	(b)	(b/a)	(a)	(b)	(b/a)	(a)	(b)	(b/a)
Titolo I	1.052.386,40	706.345,65	67,12	966.895,90	787.411,50	81,44	952.846,75	696.974,39	73,15	1.028.955,15	815.707,16	79,28	1.001.733,06	698.655,11	69,74
Titolo II	2.066.917,52	770.219,14	37,26	530.986,85	9.404,85	1,77	383.303,63	308.305,22	80,43	923.002,42	650.204,03	70,44	436.315,38	341.044,47	78,16

## 9. Rapporti con gli organismi partecipati

Dalle relazioni dell’organo di revisione non emerge alcun riferimento ai rapporti tra l’Ente e gli organismi partecipati.

Dai questionari relativi ai rendiconti 2017, 2018 e 2019 risulta che i prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati non recano la doppia asseverazione degli organi di revisione ed inoltre la presenza di casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

L'Ente ha provveduto con determinazione sindacale n. 5 del 31/03/2015 (trasmessa alla Sezione) e successivamente con delibera del Consiglio comunale n. 13 del 15/05/2015 ad approvare il piano di razionalizzazione delle società partecipate.

Con determina sindacale del 31/03/2016 è stata determinato il mantenimento delle partecipazioni possedute

L'ente ha provveduto con delibera del C.C. n. 22 del 30/09/2017 alla revisione straordinaria, ex art. 24 del d. lgs. 175/2016, delle partecipazioni possedute (trasmessa alla Sezione).

L'Ente ha provveduto con le delibere: C.C. n. 24 del 11/12/2018, Commissione straordinaria con i poteri della giunta. n. 29 del 28/07/2020 e C.C. n. 31 del 29/09/2021, all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, ex art. 20 del d. lgs. 175/2016. Le sopracitate delibere sono state acquisite a seguito di richiesta istruttoria.

L'Ente detiene, altresì, una partecipazione indiretta al 100%, attraverso la S.R.R., della Servizi e Impianti srl.

Tabella 18

Denominazione sociale	Quota di partecipazione
Partecipazioni dirette	
ATO 3 SRR Caltanissetta provincia Nord – Società consortile per azioni	0,47%
ATO Ambiente CL S.p.A. in Liquidazione	0,71%
ATO Idrico 6 – Consorzio in Liquidazione	0,22%
GAL Terre del Nisseno Scari Caltanissetta	2,22%
Partecipazioni indirette	
S.R.R. Servizi e impianti srl	100,00%

Sul punto questa Sezione ha più volte rappresentato l'importanza "di rilevare costantemente i rapporti economici e patrimoniali con le società partecipate,

al fine di consentire con immediatezza di individuare disallineamenti contabili e le perdite che le stesse possono generare”, evidenziando come “le operazioni di allineamento contabile con gli organismi partecipati presentano una duplice finalità, mirando a rilevare l’eventuale emersione di passività non conosciute e ad agevolare il consolidamento con i bilanci degli organismi partecipati” (Sezione di controllo per la Regione Sicilia, del. n. 69/2019). La mancata conciliazione delle partite contabili rappresenta, pertanto, un rilevante fattore di rischio per gli equilibri di bilancio dell’ente locale.

Si rappresenta, altresì, che deve essere il Comune, in qualità di socio, a farsi parte diligente e ad attivare tutti gli strumenti previsti dal codice civile al fine di ottenere il riscontro di quanto richiesto dagli organi di controllo delle partecipate “eventualmente avvalendosi dei rimedi codicistici in presenza di omissioni degli organi di controllo” (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, del. n. 111/2020/PRSP).

#### **10. Tempestività dei pagamenti**

Con riferimento alla tempestività dei pagamenti si rileva:

- Per gli esercizi 2015 e 2016 l’organo di revisione nelle relazioni ai rendiconti scrive che *“L’Ente tenuto conto dei forti ritardi dei trasferimenti della Regione cerca di effettuare i pagamenti dei propri fornitori, cercando di rispettare le scadenze naturali dei debiti”*;
- per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 l’organo di revisione segnala nella relazione al rendiconto e nel relativo questionario che l’ente non ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti e, ad esclusione dell’esercizio 2017, in caso di superamento dei tempi di pagamento non sono state indicate le misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento.

#### **11. Parametri di deficitarietà strutturale**

Relativamente agli esercizi 2015-2107 risultano superati in base al D.M. 18.02.2013 i seguenti parametri certificati dall’Ente:



- esercizio 2015: parametro n. 1 (valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti) e parametro n. 6 (spese di personale). L'Ente non ha indicato il parametro n. 9 (eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti) nonostante risulti sfiorato (6,42%). Questa anomalia trae, presumibilmente, origine dalla circostanza che, in realtà, l'ente al 31/12/2015 aveva un fondo di cassa pari a € 603.221,07 relativo ad entrate a destinazione vincolata che però non sono state utilizzate in termini di cassa per restituire l'anticipazione ricevuta.
- esercizio 2016: parametro n. 6 (spese di personale) e parametro n. 9 (anticipazioni di tesoreria);
- esercizio 2017: risultano sfiorati 5 parametri certificati dall'Ente per cui è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di cui all'art. 243 del Tuel. I parametri non rispettati sono: parametro n. 2 (volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III superiori al 42% rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli), parametro n. 3 (ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65% rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli), parametro n. 4 (volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente), parametro n. 6 (volume complessivo delle spese di personale superiore al 40% delle entrate correnti), e parametro n.9 (anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti).

In base al D.M. 28/12/2018 applicabile agli esercizi finanziari 2018 e 2019, si segnala:

- a) relativamente all'esercizio 2018 certificati dall'Ente (estratti dalla banca dati Finanza locale):
  - parametro P1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) pari a 67,17% (valore limite 48%)
  - parametro P2 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) pari a 7,96% (minore del 22% -valore limite);

- parametro P3 (anticipazioni chiuse solo contabilmente) pari a 62,35% rispetto all'importo massimo dell'anticipazione prevista dalla norma. Che il parametro P3 sia stato sforato risulta sia dal prospetto dei parametri deficitari inviati dal revisore che dalla banca dati Finanza locale. Tuttavia, dai dati estratti da BDAP non risultano anticipazioni di cassa non restituite. Da chiarimenti resi per le vie brevi è probabile supporre che siano state utilizzate somme a destinazione vincolata non ricostituite a fine esercizio;
- b) relativamente all'esercizio 2019 certificati dall'Ente
  - parametro P1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) pari 66,59% (valore limite 48%)
  - parametro P2 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) pari a 8,85% (minore del 22% -valore limite);
  - parametro P5 (Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio/ Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate) pari a 2,75% (valore limite 1,2%).

## **12. Aggiornamento degli inventari**

Con riferimento agli esercizi in esame nelle relazioni ai rendiconti non si rinviene alcun riferimento all'anno di aggiornamento degli inventari.

## **13. Anticipazione di liquidità**

L'ente ha ottenuto nel 2019, ai sensi della l- 145/2018 un'anticipazione di liquidità di € 33.672,04 oltre interessi dalla Cassa depositi e prestiti da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, restituita interamente in data 30/12/2019.

\*\*\*\*\*

Conclusivamente, la Sezione, al fine di prevenire potenziali pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio, ravvisa la necessità di richiamare l'Amministrazione comunale sulle criticità sopra evidenziate, con lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario.

La Sezione ha evidenziato in più occasioni come "gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118/2011 non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma possono risultare strumentali ad una manovra elusiva dei principi di

equilibrio di bilancio, come affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 279/2016)” (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 125/2018). La Sezione, pertanto, accerta la sussistenza di una preoccupante situazione economico-finanziaria (con disavanzo da recuperare) e di irregolarità contabili che, ove non vengano corrette, possono generare risultati di amministrazione non veritieri e non rispondenti alle disposizioni contabili vigenti, mettendo a rischio i già precari equilibri di bilancio. L’ente deve, pertanto, provvedere a rimuovere le irregolarità accertate e procedere nella direzione di una rigida e severa politica economica di rientro dal disavanzo, al fine di porre rimedio alla tendenza negativa, che potrebbe in futuro sfociare in una irrimediabile situazione di squilibrio.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, in base alle risultanze delle relazioni rese dall’organo di revisione ed esaminati i questionari sui Rendiconti per gli esercizi 2015, 2016 2017, 2018 e 2019, nonché sul bilancio di previsione degli esercizi 2016/2018, 2018/2020, 2019/2021 e 2020/2022 del comune di Bompensiere (CL),

#### **ACCERTA**

1. La presenza, nei termini di cui in motivazione, dei seguenti profili di irregolarità contabile e criticità per gli equilibri di bilancio, nonché di difformità dalla sana gestione finanziaria, con riferimento rendiconti degli esercizi finanziari 2017 - 2018 - 2019 del comune di Bompensiere:
  - i. il ritardo nell’approvazione dei documenti contabili rispetto ai termini di legge;
  - ii. il mancato assorbimento, negli esercizi 2018 e 2019, della quota annuale del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, pari ad euro 5.611,67 (che va recuperata nell’esercizio successivo), anche se l’ente ha proceduto nell’esercizio 2017 ad un maggiore recupero di tale disavanzo, che comporterà una riduzione della tempistica del piano di rientro;

- iii. un peggioramento nella parte disponibile del risultato di amministrazione nel 2019 rispetto all'esercizio 2018, che andrà recuperato secondo le ordinarie regole di ripiano dei disavanzi (in base alla natura dello stesso e alla disciplina applicabile);
- iv. la reiterata assenza di accantonamenti per contenzioso negli esercizi 2015, 2016 e 2018 e il non corretto calcolo del fondo contenzioso negli esercizi 2017 e 2019, in quanto non fondato su una ricognizione del contenzioso pendente e del rischio soccombenza;
- v. la reiterata assenza di accantonamenti in tutti gli esercizi presi in esame nel fondo perdite società partecipate;
- vi. l'incremento dei DFB riconosciuti nell'esercizio 2019 rispetto al precedente, nonché l'elevato importo di debiti fuori bilancio da riconoscere al 31.12.2019;
- vii. sulla cassa, la presenza di anticipazioni di tesoreria non restituite al 31.12.2015 per euro 65.719,89, al 31.12.2016 per euro 357.714,52 e al 31.12.2017 per euro 285.337,03, nonché l'utilizzo per cassa, ex art. 195 del Tuel, comma 2, fondi a destinazione vincolata, non ricostituiti al 31 dicembre per euro 235.436,30 per il rendiconto 2018;
- viii. per gli esercizi 2016-2019, l'assenza di accertamenti e riscossioni in conto competenza relativamente a COSAP/TOSAP e altri tributi; per l'esercizio 2015 la presenza di accertamenti solo per IMU/TASI;
- ix. in merito ai residui attivi una percentuale media di riscossione nel periodo 2015-2019 del Titolo I in conto residui, pari a 12,6%, mentre quella del Titolo III è pari a 22,6%; per quanto riguarda la competenza, una percentuale media di riscossione nel periodo in esame (2015-2019), relativa al titolo I, è pari al 63,2%, mentre per il titolo III la percentuale media è pari a 29,7%;
- x. in ordine ai rapporti con gli organismi partecipati, la mancata doppia asseverazione da parte degli organi di controllo della nota informativa allegata al rendiconto.

2. Che il Comune di Bompensiere si trova in condizione di ente locale strutturalmente deficitario nell'esercizio 2017, ai sensi dell'art. 242 del TUEL, come precisato in parte motiva.

### DISPONE

- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa :
  - al Consiglio Comunale - per il tramite del suo Presidente -, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Bompensiere;
  - al Ministero dell'Interno - Commissione per la stabilità finanziaria e per gli organici degli enti locali per quanto di competenza a norma degli art. 242 e 243 del TUEL;
- che, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sia altresì pubblicata sul sito *internet* dell'Amministrazione secondo le modalità di legge.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 16 marzo 2022.

IL MAGISTRATO RELATORE

(Massimo Giuseppe Urso)

IL PRESIDENTE

(Salvatore Pilato )

Depositato in segreteria il 22 marzo 2022.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Boris Rasura)